

**“CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA”**

TRA

Regione Campania (di seguito semplicemente “REGIONE”), con sede in Napoli – Via S. Lucia n. 81 - C.F. 80011990639 rappresentata da nato ail nella qualità di

E

e l'**Automobile Club d'Italia** (di seguito semplicemente “ACI”), con sede legale in, via....., n. – C.F....., partita IVA, rappresentata dal Sig.....nato a il nella sua qualità di,

Premesso che

- l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali
- l'art. 2 del decreto Ministero delle Finanze n. 418 del 25/11/1998 al comma 1 prevede che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi
- con delibera regionale n. 886 del 30 giugno 2006 pubblicata sul BURC n. 37 del 14 agosto 2006 la REGIONE ha creato i presupposti per un modello di gestione della Tassa Automobilistica idoneo a garantire anche una capillare diffusione sul territorio regionale dei punti di riscossione della tassa;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota del 15 giugno 2011, indirizzata tra gli altri anche alle Regioni, ha auspicato che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Regioni, consentano il pagamento delle somme loro dovute ampliando gli strumenti e le reti utilizzabili, individuando tra esse anche il pagamento *on line* con carte di credito ed altri mezzi presenti sul mercato;
- l'art. 12 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazione in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei

pagamenti imponendo il divieto all'utilizzo di danaro contante per quelli superiori ad € 1.000,00, effettuabili pertanto solo attraverso strumenti elettronici;

- la Regione Campania con legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 art. 1, comma 167, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013, ha espressamente previsto che la riscossione delle tasse automobilistiche può essere effettuata avvalendosi delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, quale ente preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione;
- il successivo comma 168 prevede che i soggetti di cui al comma 167 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale oppure per la riconosciuta natura pubblicistica;
- la modalità di riscossione della Tassa Automobilistica, con i predetti strumenti in aggiunta agli attuali sistemi di riscossione, consente un miglioramento del rapporto cittadino/Pubblica Amministrazione, attraverso un ampliamento dei servizi offerti;
- l'ACI con nota prot. DSD/0005880/12 del 17/05/2012 ha offerto i servizi di cui sopra per la riscossione diretta della Tassa Automobilistica garantendo, in proprio, il collegamento informatico agli archivi regionali senza costi aggiuntivi a carico della REGIONE;

si stabilisce quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto ed hanno espresso valore pattizio.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con il presente accordo le parti firmatarie disciplinano l'utilizzo della rete dei servizi elettronici di pagamento messi a disposizione da ACI, per l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale, le modalità ed i tempi di trasmissione dei

dati relativi ai pagamenti effettuati necessari per l'aggiornamento degli archivi regionali della Tassa Automobilistica, le modalità ed i tempi di riversamento delle somme riscosse attraverso l'utilizzo dei predetti strumenti di pagamento.

Articolo 3 - Obblighi di ACI

1. Per garantire la regolare erogazione del servizio di pagamento della Tassa Automobilistica, ACI si impegna a provvedere all'attivazione e all'aggiornamento dei software dei propri servizi elettronici di pagamento sulla base delle specifiche fornite dalla REGIONE.
2. L'ACI garantisce, inoltre, l'aggiornamento e la manutenzione del software dei propri servizi elettronici di pagamento assicurando il costante allineamento della procedura con le disposizioni normative vigenti in materia, previa comunicazione scritta della REGIONE, che abbiano diretto riflesso sui programmi utilizzati o sul contenuto della ricevuta di pagamento prodotta dal sistema. Qualsiasi richiesta di variazione delle specifiche tecniche e/o aggiornamento dei software dovrà essere comunicata all'ACI con almeno 3 mesi di preavviso, salvo il minor tempo imposto dalla REGIONE ovvero dalla disposizioni legislative/regolamentari in materia. Resta inteso che, qualora le variazioni di cui sopra, fatta eccezione per quelle imposte da modifiche legislative e/o regolamentari, si rivelassero eccessivamente onerose, o il minor termine eventualmente imposto dalla regione non consentisse all'ACI di apportare le variazioni richieste, l'ACI potrà recedere dalla presente convenzione.
3. L'ACI garantisce la regolare e continua erogazione del servizio compatibilmente con le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati e delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e salvo che l'erogazione del servizio stesso non sia impedita da cause di forza maggiore.
4. Ai sensi di quanto offerto per lo svolgimento del predetto servizio ACI può avvalersi anche degli sportelli ATM e dei servizi Internet Banking delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) convenzionate con esso. L'elenco degli istituti bancari convenzionati è allegato sub a) alla presente convenzione ed è costantemente aggiornato sul sito dell'ACI.

5. L'ACI si impegna a mantenere indenne Regione Campania da ogni conseguenza, anche dannosa, derivante dal cattivo funzionamento degli ATM degli istituti bancari convenzionati e comunque dei servizi elettronici di pagamento oggetto della presente convenzione.
6. L'ACI si impegna a fornire un sistema di assistenza agli utenti del servizio circa le modalità di utilizzo degli strumenti di pagamento offerti per il pagamento della Tassa Automobilistica. Resta inteso che qualsiasi informazione di carattere tributario resta a carico della REGIONE.
7. L'ACI autorizza sin da ora Regione Campania a promuovere il servizio anche mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet della disponibilità dei servizi offerti, a far tempo dall'attivazione degli stessi.
8. L'ACI si obbliga a rendere immodificabili gli importi relativi alla Tassa Automobilistica, gli interessi e le sanzioni se dovuti così come determinati dalla REGIONE con le modalità di cui al successivo articolo, nonché gli elementi e la veste grafica della ricevuta di pagamento precedentemente concordata con la REGIONE.
9. L'ACI assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti anche con riferimento ai servizi forniti attraverso gli sportelli ATM delle banche convenzionate.
10. E' fatto obbligo ad ACI di comunicare alla REGIONE tramite raccomandata A/R gli istituti bancari convenzionati che intendono fornire i medesimi servizi di cui alla presente convenzione, successivamente alla stipula del presente atto.
11. I servizi di cui al comma precedente potranno essere resi attivi soltanto previo nulla osta scritto della REGIONE.

Articolo 4 - Obblighi della REGIONE

1. La REGIONE garantisce, per le operazioni di incasso della Tassa Automobilistica, l'attivazione di un collegamento con l'archivio regionale secondo le specifiche indicate nell'allegato tecnico sub b) al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. Mediante tale collegamento saranno rese disponibili tutte le funzionalità utili per determinare l'importo da versare a titolo di Tassa Automobilistica oltre quelli relativi a sanzioni e interessi se e in quanto dovuti.

2. La REGIONE, fatte salve le cause di forza maggiore e gli interventi tecnici di verifica periodica sugli impianti, garantisce la continuità e la regolarità di funzionamento del proprio archivio informatico e delle relative funzionalità di calcolo secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico sub b).

3. La REGIONE autorizza sin da ora l'ACI a promuovere il servizio anche mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet dell'attivazione del servizio di riscossione disciplinato con la presente convenzione.

Articolo 5 – Corrispettivi

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono resi dall'ACI a titolo gratuito.

2. A discrezione dell'ACI, al fine di remunerare i servizi resi, fermo restando il valore stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni circa il compenso spettante per l'incasso della Tassa Automobilistica, per ogni singola operazione di incasso andata a buon fine può essere addebitato all'utilizzatore dei servizi una ulteriore commissione di incasso. Tale importo sarà direttamente trattenuto dall'ACI e non è oggetto di riversamento ai sensi del successivo art. 6.

3. È fatto obbligo all'ACI di evidenziare, all'utilizzatore dei servizi, la specifica degli importi dovuti distinguendo tra quelli corrisposti a titolo di tassa automobilistica, interessi e sanzioni, e quello corrisposto a titolo di commissione di incasso prima di consentire il pagamento tramite i servizi elettronici di pagamento ovvero tramite gli ATM ed i servizi Internet Banking delle banche di cui si avvale ai sensi del comma 4 dell'art. 3.

4. L'importo di cui al comma 2 è comprensivo di tutti i costi sostenuti da ACI, inclusi quelli relativi alla gestione completa della transazione e delle procedure interbancarie.

5. Qualora il pagamento dovesse intervenire attraverso l'utilizzo di carte di credito ovvero di qualsiasi altro strumento che comporta il pagamento di ulteriori oneri interbancari a carico dell'utilizzatore, e comunque dovuti dall'ACI a soggetti terzi, l'ulteriore costo aggiuntivo sarà specificatamente evidenziato analogamente a quanto indicato al comma 3.

Articolo 6 - Riversamento delle somme incassate

1. Le somme incassate i servizi elettronici di pagamento ovvero attraverso gli ATM ed i servizi Internet Banking delle banche di cui si avvale ai sensi del comma 4 dell'art. 3, in esecuzione della presente convenzione, sono riversate dall'ACI nel rispetto di quanto previsto dal DM 13 settembre 1999, al netto del corrispettivo di cui all'art. 5 comma 2 e dei maggiori oneri di cui al successivo comma 5.
2. Ai fini del riversamento l'ACI si obbliga a fornire, con le modalità tecniche definite nell'allegato b) un flusso informatico, predisposto secondo un tracciato riportato nel medesimo allegato, con cadenza giornaliera e settimanale, contenente tutte le informazioni necessarie e sufficienti al fine di consentire alla REGIONE di aggiornare l'archivio delle tasse automobilistiche e di incassare le somme riscosse tramite i servizi offerti con la presente convenzione.
3. In ossequio a quanto previsto al precedente comma 2, onde consentire il riversamento delle somme riscosse, ACI si obbliga a costituire una delegazione dedicata, facente capo esclusivamente e direttamente all'Automobil Club d'Italia – via Marsala n. 8 - ROMA – nella qualità di ente sottoscrittore della presente convenzione.

Articolo 7 - Trattamento dei dati

È fatto obbligo all'ACI di operare nel rispetto di quanto previsto dal DLgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. All'uopo ACI adotta tutte le misure necessarie per garantire un trattamento automatizzato dei dati personali e sensibili secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

L'ACI garantisce il rispetto di tale obbligo anche con riferimento alla altre banche appartenenti al gruppo ovvero alle banche mandanti.

L'ACI si impegna altresì a garantire che il proprio partner informatico operi nel rispetto delle medesime norme, e a non divulgare e comunicare i dati trattati ed a utilizzarli esclusivamente al fine di adempiere alle attività previste nella presente convenzione.

Entrambe le parti firmatarie si impegnano, infine, a rispettare tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 – Durata

1. La presente convenzione ha durata quinquennale con termine iniziale il _____ e termine finale il 31/12/_____.

Articolo 9 – Risoluzione di diritto e recesso

1. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto qualora, nel periodo di durata, dovessero intervenire modifiche legislative comunitarie, statali o regionali che prevedano la soppressione della Tassa Automobilistica senza preventiva comunicazione tra le parti.
2. In caso di inadempimento di una delle due Parti anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente convenzione, la REGIONE e ACI mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegneranno rispettivamente alla parte inadempiente, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a giorni 15 dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto.
3. Entrambi le parti hanno diritto di recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da far pervenire tramite lettera raccomandata A/R almeno 3 mesi prima, fatti salvi i necessari tempi tecnici per la dismissione del servizio

Articolo 10 – Clausola di manleva

L'ACI terrà sollevata ed indenne la REGIONE per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato da essa, ovvero dagli istituti bancari in regime di convenzione con esso, alle parti o a terzi nell'esecuzione della presente convenzione

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente

1. Le obbligazioni delle Parti sono regolate dalla presente convenzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle norme in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il foro competente a conoscere di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione e dei relativi allegati, è in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, 2^ comma, c.p.c. quello di Napoli.

Articolo 12 - Registrazione

La presente convenzione, composta da n. ____ pagine tutte sottoscritte tra le parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (DPR n. 131/86) e le eventuali relative spese di registrazione sono a carico della parte che ne faccia richiesta.

Articolo 13 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata tramite raccomandata AR o a mezzo fax ai seguenti recapiti:

Per la REGIONE

Per ACI

Luogo e data

Firma Regione

Firma ACI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 2^ comma del Codice Civile, si dichiara espressamente di approvare in modo specifico le seguenti clausole: art. 9 Risoluzione e diritto di recesso – art. 10 Clausola di manleva – art. 11 Legge applicabile e Foro competente.

Luogo e data

Firma Regione

Firma ACI